Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 09/07/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 654,94, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni ed oneri, oltre interessi legali a far data dall'estinzione.
L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) la non originalità della firma apposta dal ricorrente in calce alla procura ad litem; 2) l'inapplicabilità ai rapporti c.d. orizzontali dei principi espressi dalla CGUE in materia di riduzione di costo del credito; 3) con specifico riferimento alle commissioni accessorie (rectius, provvigioni), che il compenso dovuto all'intermediario, presso cui si è autonomamente e liberamente rivolto il Cliente non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché è interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto rimanendo, così, insensibile ed indipendente rispetto alle sorti successive del contratto e, quindi, anche all'estinzione anticipata del debito; 4) con specifico riferimento alle spese fisse contrattuali, tale voce viene chiaramente identificata come costo per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento.
Chiedeva, pertanto, al Collegio, dichiarare il ricorso inammissibile/ irricevibile e comunque rigettarlo nel merito.

Nel termine concesso per la replica, parte ricorrente allegava la comunicazione al sistema della Banca d'Italia avente ad oggetto "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti".

DIRITTO

1)L'intermediario contesta preliminarmente l'originalità della firma del ricorrente, apposta in calce alla procura, ritenendola fotocopiata.
Il Collegio, sul punto, ritiene di non potersi esprimere in ordine a tale eccezione per un duplice ordine di motivi: 1) nel procedimento ABF il ricorso è proposto attraverso il canale telematico; 2) la valutazione in ordine all'originalità della sottoscrizione risulta, in ogni caso, preclusa all'ABF, non potendo quest'ultimo disporre della consulenza tecnica d'ufficio.
Ma, ad ogni buon conto, dall'esame della documentazione in atti, non sono in dubbio né la provenienza e l'attribuibilità della sottoscrizione al ricorrente né la sussistenza in capo al rappresentante volontario del relativo potere di rappresentanza del cliente.
2)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3)Il contratto de quo, stipulato in data 25/03/2015, è stato estinto in corrispondenza della rata n.27, sulla base del conteggio estintivo.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	60	rate scadute	27	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	33	TAN	9,15%					
Denominazione		% rapportata al TAN	32,69%					
Commissioni di istruttoria				550,00 €	Up front	179,80 €		179,80 €
Commissioni intermediario del credito				640,80 €	Up front	209,48 €		209,48 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					389,28 €

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 389,28, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 389,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI